

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio BERNI e della società A.C.D. TUSCAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO BERNI, all'epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente accompagnatore per la società A.C.D. TUSCAR per aver in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 / A.C.D. TUSCAR valevole per il campionato Giovanissimi provinciali (Arezzo) stagione sportiva 2017/18, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Arbitro che ebbe a dirigere detto incontro, nonché, per l'effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo, tramite "post" pubblicati sulla propria pagina Facebook, frasi offensive;

A.C.D. TUSCAR, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il descritto comportamento ascrivibile al Sig. Claudio BERNI nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato quale Dirigente accompagnatore della A.C.D. TUSCAR;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio BERNI e dal Sig. Fulvio Rondini, in qualità di Presidente, per conto della società A.C.D. TUSCAR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio BERNI e di Euro 600,00 di ammenda per la società A.C.D. TUSCAR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio